



**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ASSOCIATO**
APPALTO ANNI SCOLASTICI DA 2021/2022 A 2023/2024

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PONTE NELLE ALPI, 14.06.2021

Il Responsabile dell' Area finanziaria
rag. Carmen Facchin

i

documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82



ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico gestito in forma associata tra i Comuni di Ponte nelle Alpi e di Soverzene, di seguito denominati Ente Appaltante, con soggetto capofila il Comune di Ponte nelle Alpi, consistente nella raccolta degli alunni con trasporto degli stessi dai punti di fermata alle sedi scolastiche ed il successivo ritorno alle proprie abitazioni al termine delle lezioni, con accompagnatori per gli alunni della scuola d'infanzia.

Il presente capitolato speciale descrittivo prestazionale costituisce altresì il progetto del servizio e contiene tutti gli elementi a tal fine stabiliti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016.

Esso rappresenta il documento tecnico che deve guidare i soggetti partecipanti alla gara d'appalto per l'aggiudicazione del servizio oggetto di affidamento.

Questo documento, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti di gara.

Le modalità di esecuzione dei servizi, la procedura di scelta dell'operatore economico cui affidare i servizi, le caratteristiche salienti di riferimento dei servizi, che potranno essere migliorate ma non derogate, sono descritte nel presente capitolato, nel bando-disciplinare di gara e nei relativi allegati, nonché nello schema di contratto redatti dal Committente.

Il contesto e le finalità generali del servizio contenute nel presente progetto sono quelle di consentire agli alunni iscritti alle seguenti scuole ubicate nel territorio comunale il raggiungimento del plesso di competenza, garantendo dunque il diritto all'accesso ed alla frequenza scolastica)

- Scuola dell'infanzia "Unità d'Italia" sita in frazione Canevoi n. 50;
- Scuola dell'Infanzia "Zattieri del Piave" sita in frazione Ponte nelle Alpi, via degli Zattieri n. 5/B;
- Scuola primaria "Aristide Gabelli" sita in frazione Paiane, via I Novembre n. 26;
- Scuola primaria "Arrigo Boito" sita in frazione Polpet, via Mangiarotti n. 3/A;
- Scuola primaria "Fratelli Vittorio, Angelo, Antonio e Giuseppe Casanova" sita in frazione Col di Cugnan n. 24;
- Scuola secondaria di I° grado "Sandro Pertini" sita in frazione Canevoi n. 41.

Il servizio consiste nella raccolta degli alunni con trasporto degli stessi dai punti di fermata alle sedi scolastiche e successivo percorso inverso e dovrà essere effettuato con le modalità ed alle condizioni tutte riportate nel presente capitolato speciale descrittivo prestazionale e nell'offerta tecnica che sarà presentata in sede di gara, per l'effettuazione dei percorsi descritti nell'allegato A) al medesimo capitolato, nonché per l'orario stimato del servizio, con la precisazione che si tratta di dati indicativi e che quelli effettivi dipenderanno dal numero di utenti che si iscriveranno al servizio, dall'articolazione dei rientri istituzionali della scuola e dalla dislocazione degli utenti nel territorio comunale ora non ancora nota.

Il servizio di trasporto sarà effettuato secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dalla Regione Veneto con le modalità esaustivamente esplicitate nei capitolati, tenuto conto delle decisioni assunte dall'istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi in ordine all'articolazione degli orari e dei rientri istituzionale delle varie scuole.

Il servizio non è tanto rivolto ad una particolare categoria di utenti (gli alunni) ma a soggetti determinati nell'ambito di una categoria (ovvero alunni che hanno preventivamente inoltrato domanda di accesso al servizio al competente ufficio comunale) e pertanto non si prevede un'offerta indifferenziata al pubblico neanche all'interno di una determinata specifica categoria. Attraverso l'appalto pubblico del servizio di trasporto scolastico il Comune auspica che il servizio, fornito da ditte specializzate in possesso dei prescritti requisiti di legge, possa assicurare una gestione efficace ed efficiente, rimanendo in ogni caso a carico dell'Amministrazione Comunale un ruolo fondamentale di indirizzo e di controllo sulla gestione.

Si consente, nel contempo, di valorizzare le capacità imprenditoriali, organizzative e finanziarie di investimento dei soggetti privati.

L'organizzazione complessiva del servizio è curata dall' Area economico finanziaria del Comune di Ponte nelle Alpi tramite il direttore dell'esecuzione.

Nel formulare l'offerta, la ditta deve dichiarare di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei servizi richiesti, di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel presente capitolato, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata per tre anni scolastici, con decorrenza dall'anno scolastico 2021/2022 e termine al 31.08.2024.

La decorrenza di ciascun anno scolastico potrà anche non essere uniforme per tutte le scuole interessate dal servizio.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, da comunicarsi alla Ditta mediante PEC almeno 60 giorni naturali e consecutivi prima della naturale scadenza, di rinnovare il contratto alla sua scadenza per un periodo massimo di due anni scolastici e agli stessi patti, prezzi e condizioni.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, la Ditta rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

Periodo di prova

E' previsto, comunque, un periodo di prova di mesi 3 al fine di valutare la corretta esecuzione del servizio a norma del capitolato e del contratto.

Durante tale periodo il committente potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere dal contratto per gravi irregolarità e gravi inadempienze dell'appaltatore mediante un semplice preavviso di 15 (quindici) giorni, da comunicare all'appaltatore tramite posta elettronica certificata.

All'iniziativa di recesso del committente non potrà essere opposta da parte dell'appaltatore alcuna eccezione, né la circostanza di avere già effettuato servizi oggetto dell'appalto in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale in atto.

Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.

Il mancato superamento con risultati positivi del periodo di prova, comporterà la risoluzione del contratto e, a discrezione del committente, l'affidamento dell'appalto al concorrente la cui offerta è risultata seconda, alla quale si applicano le presenti disposizioni in ordine al periodo di prova e così di seguito.

ART. 3 – IMPORTO E QUANTITATIVI DEL SERVIZIO

L'importo stimato a base di gara del servizio per i 3 (tre) anni di durata ammonta a € 581.808,00 (euro cinquecentottantunottocento/00) oneri fiscali esclusi, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Più precisamente, l'importo stimato a base di gara del servizio è costituito:

- dal servizio di trasporto scolastico, comprensivo di accompagnamento/sorveglianza per gli alunni della scuola d'infanzia, da A.S. 2021/2022 a A.S. 2023/2024 per un numero presunto annuale di Km 60.560,00 desumibile dai percorsi giornalieri allegati sub A), per un numero presunto di giorni scolastici come quantificati, a titolo indicativo, dall'allegato sub B) ai quali si aggiunge un numero presunto di Km 2.000,00 per uscite scolastiche per un numero presunto totale di Km 187.680,00 nel triennio,

Nel conteggio del chilometraggio percorso (presunti Km 62.560,00/ anno scolastico) non sono calcolate le distanze dalla rimessa all'inizio della tratta e viceversa. Non sono calcolati i percorsi a vuoto all'interno delle tratte. L'Ente Appaltante non ha alcun obbligo di fornire gli spazi per il rimessaggio degli automezzi utilizzati per il servizio né di riservare appositamente spazi di parcheggio pubblico.

I percorsi e le fermate, di cui alla documentazione allegata al presente capitolato hanno carattere indicativo in quanto potranno essere suscettibili di variazioni in base al numero e alla localizzazione degli alunni da trasportare, ai plessi da raggiungere, a modifiche dei percorsi. Le fermate sono indicate nei percorsi allegati sub A) e sono state definite dall'Ente Appaltante in base alle necessità del servizio.

Le giornate di servizio del trasporto scolastico corrispondono alle giornate di lezione degli anni scolastici come stimate nell'Allegato B al presente Capitolato.

Nel caso in cui la variazione chilometrica dei percorsi previsti nell'allegato A) comporti una diminuzione o un aumento fino al massimo del 5% dell'importo di contratto per anno scolastico, essa non dà luogo a nessuna variante del corrispettivo; nel caso invece in cui la variazione chilometrica prevista nell'allegato A) comporti una diminuzione o un aumento in misura superiore al 5% dell'importo di contratto per anno scolastico, si procederà alla revisione del corrispettivo (per quella parte eccedente il 5%) tenendo conto del costo a chilometro desunto dall'offerta presentata dall'aggiudicatario che sarà dato dal rapporto tra l'importo di aggiudicazione ed i chilometri desumibili dall'allegato A) del capitolato e sulla base di un'analisi di congruità dei prezzi condotta di concerto tra l'Ente Appaltante e l'appaltatore, supportata da idonea documentazione probatoria. Le integrazioni e/o le riduzioni del corrispettivo così determinate verranno applicate a decorrere dalla data di attivazione della variazione apportata.

Tali variazioni dovranno essere contenute, se in aumento, entro il limite massimo del 20% dell'importo contrattuale e, se in diminuzione, entro il limite massimo del 20% dell'importo contrattuale.

Nessuna indennità o rimborso sono dovuti all'appaltatore a causa della riduzione del corrispettivo conseguente a variazioni apportate entro il limite percentuale indicato.

Le variazioni delle prestazioni che comportino l'attivazione di corse aggiuntive che necessitino l'impiego di ulteriori mezzi e personale potranno avvenire a condizioni specificamente negoziate in applicazione dei casi previsti all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 sulla base di un'analisi di congruità dei prezzi condotta di concerto tra l'Ente Appaltante e l'appaltatore, supportata da idonea documentazione probatoria.

Si procederà nello stesso modo per quelle variazioni di prestazioni, richieste dall'Ente Appaltante, che richiedano l'impiego di mezzi diversi da quelli offerti in gara.

Saranno pagati in ogni caso, esclusivamente, i percorsi effettivamente effettuati.

ART. 4 - PROCEDURA, CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di aggiudicazione è quella aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 60 e 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, stimata sulla base dei seguenti criteri e dei pesi a fianco di ognuno segnati in ordine decrescente di importanza:

A. OFFERTA TECNICA	punti 70/100
B. OFFERTA ECONOMICA	punti 30/100

La valutazione delle offerte tecnica ed economica sarà effettuata sulla base dei sub-criteri e sub-pesi contenuti nel bando-disciplinare di gara.

Le modalità di attribuzione del punteggio e di presentazione delle offerte tecnica ed economica sono contenute nel bando-disciplinare di gara, cui i concorrenti si dovranno attenere anche per le modalità di presentazione delle offerte.

L'offerta deve riguardare tutti i servizi richiesti, non essendo ammissibile un'offerta parziale.

Il committente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell'importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l'appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016

ART. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le modalità operative di espletamento dei servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato sono le seguenti:

Servizio di trasporto scolastico complessivo, integrato con gli accompagnatori per le sole tratte a servizio degli alunni della scuola d'infanzia: Il servizio è articolato secondo i percorsi e le fermate indicati nell'allegato A) del presente capitolato. Gli itinerari, il chilometraggio, gli orari e l'articolazione delle andate e dei ritorni devono intendersi indicativi e soggetti a variazioni in relazione alla richiesta dell'utenza e alla programmazione degli orari scolastici.

Il trasporto dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

1. il servizio di trasporto dovrà essere effettuato secondo il calendario scolastico annuale, indicante i giorni, gli orari, gli eventuali rientri pomeridiani e la sospensione per i periodi di vacanza, stabilito dalle competenti autorità scolastiche. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, l'Ente Appaltante trasmetterà alla ditta appaltatrice il sopraccitato calendario;
2. gli alunni dovranno essere trasportati alle sedi scolastiche di destinazione, garantendo l'arrivo a scuola entro l'orario di inizio, e successivo percorso inverso;
3. in caso di sciopero o di assemblea programmata dalle scuole, con riflessi per il servizio, la ditta verrà preavvertita dall'autorità scolastica o dagli Uffici Comunali almeno 24 (ventiquattro) ore prima;
4. i conduttori dei mezzi dovranno controllare che tutti gli alunni compiano il percorso seduti. Dovranno altresì controllare che gli zaini o comunque il materiale personale degli alunni sia collocato in modo da non creare pericolo durante il trasporto e da non ingombrare i passaggi durante le operazioni di salita e di discesa e non occupare posti a sedere;
5. per il trasporto degli alunni minorenni, il conducente, prima di dare inizio allo scarico dei passeggeri, dovrà verificare la presenza del personale scolastico addetto a ricevere i bambini, secondo modalità concordate con la scuola. Ugualmente, all'atto della discesa del bambino presso il punto di fermata, il conducente dovrà accertarsi della presenza di un familiare o di una persona delegata. Solo per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado il conducente potrà far scendere gli alunni in maniera autonoma previa autorizzazione scritta di un genitore o di un affidatario;
6. la Ditta appaltatrice avrà cura che su ogni mezzo sia presente l'elenco dei bambini trasportati ed è tenuta ad accertare che tutti gli alunni presenti sui veicoli siano regolarmente iscritti negli elenchi utenti del servizio di trasporto scolastico, segnalando eventuali situazioni di incertezza o difformità. In ogni caso l'Ente Appaltante si riserva la possibilità di effettuare direttamente e periodicamente dei controlli;
7. sul veicolo non sono ammesse a viaggiare persone estranee se non preventivamente autorizzate dall'Ente Appaltante e dall'Istituto Comprensivo (accompagnatore per le uscite);
8. la Ditta appaltatrice è tenuta, senza ulteriori compensi, a collaborare con l'Ente Appaltante per quanto riguarda la pianificazione ed il miglioramento del servizio al fine di coordinare nel modo più completo possibile l'organizzazione del servizio.
9. rispetto della normativa COVID-19.

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi servizi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi, interrotti o abbandonati.

Nello svolgimento dei servizi, pertanto, la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nella Direttiva P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

I suddetti servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di sospensione, di abbandono anche parziale, di modifica dei percorsi del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore dipendenti da fatti

naturali (frane, alluvioni, nevicate ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, guerre, pandemie, ecc.) dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ente Appaltante.

In tali casi l'Ente Appaltante potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni.

Nei casi di sospensione o interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra la ditta è tenuta al risarcimento dei danni quantificati dall'Ente Appaltante e comunque con il minimo del costo del servizio non effettuato.

Inoltre, nei casi di sospensione o interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, l'Ente Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa della ditta appaltatrice.

Non sono ammesse percorrenze estranee ai percorsi, se non a seguito di espressa autorizzazione o per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate all'ufficio. Parimenti non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio. Sono a carico dell'appaltatore i costi derivanti da percorrenze, estranee ai percorsi previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi.

Le sospensioni e le riprese del servizio sono disciplinate dall'art.107 del D.Lgs 18.4.2016, n.50 e dall' art. 23 del Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7.3.2018, le cui disposizioni qui si intendono integralmente riportate che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs 50/2016 il risarcimento dovuto all'esecutore viene quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui al presente articolo;
- la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

ART. 6 - VARIAZIONE ALLE LINEE E AI PERCORSI

Le linee ed i percorsi di cui all'allegato A) al presente capitolato sono suscettibili di variazioni in rapporto agli studenti da trasportare, ai plessi da servire, ad eventuali decisioni assunte dalle autorità scolastiche e/o dall'Ente Appaltante.

Pertanto, per sopravvenute esigenze funzionali conseguenti all'intervenuta variazione degli elementi di cui al comma precedente, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di variare, in aumento o in diminuzione, il numero di percorsi, il chilometraggio degli stessi e le fermate.

Vale quanto già indicato nel precedente art. 3.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI

Il servizio oggetto dell'appalto rientra tra quelli disciplinati dalla L.R. 14.09.1994, n. 46 e dal Decreto Ministeriale del 31.01.1997, pertanto le ditte offerenti dovranno scrupolosamente attenersi a quanto disposto da tale normativa.

Dovranno essere utilizzati esclusivamente autobus immatricolati per il trasporto di alunni delle scuole indicate all'art. 1 del presente capitolato, tenuto conto delle caratteristiche della viabilità comunale.

L'appaltatore dovrà impiegare un numero congruo di mezzi (il progetto è stato impostato su un minimo di cinque mezzi), di cui almeno due utilizzabili dagli alunni della scuola dell'infanzia sulla base dell'orario scolastico come attualmente articolato.

A tal fine si indicano le articolazioni orarie e i mezzi necessari nell'Allegato A al C.S.A.– Tratte in appalto.

Tutti i mezzi usati devono risultare in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale e, pertanto, adatti per dimensione ed ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio. Gli automezzi adibiti al servizio dovranno essere rispondenti alle norme dettate dal D.M. 18.4.1977 e successive modifiche ed integrazioni. I mezzi dovranno essere immatricolati all'origine come minimo in classe ambientale Euro 5 (cinque) a titolo di proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di compera (leasing) ed essere dotati di ABS e rallentatore . Non sono ammessi mezzi ai quali sono stati installati sistemi idonei di

riduzione della massa di particolato che consentono l'inquadramento, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, del tipo di motore in una classe Euro superiore a quella d'origine.

L'appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio di trasporto servendosi di mezzi e risorse che riterrà più opportune quali, ad esempio, la disponibilità di mezzi sostitutivi, e sempre previa autorizzazione da parte del Comune.

I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico, con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi, come precisato all'art. 19 del presente Capitolato.

I mezzi adibiti al trasporto scolastico dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, pulizia e sanificazione a norma. E' a carico dell'appaltatore la pulizia, giornaliera, interna e, mensile, esterna degli automezzi, la manutenzione degli stessi, la sostituzione dei mezzi in avaria con altri idonei al servizio, nonché l'adeguamento degli stessi per sopravvenute normative intervenute nel periodo dell'appalto, senza alcun onere per l'Ente Appaltante.

In caso di eventi eccezionali e imprevedibili, è facoltà dell'appaltatore sostituire gli automezzi con altri di caratteristiche pari o superiori a quelle dei mezzi offerti in sede di gara. Tali sostituzioni dovranno essere comunicate all'Ente Appaltante, appena possibile e, comunque, entro tre giorni da eventuali variazioni. Può, altresì, essere concesso, previa richiesta autorizzata dall'Ente Appaltante, l'utilizzo di veicoli con capienza inferiore a quella minima (e pari o superiori caratteristiche tecniche) qualora il numero di trasportati lo consenta.

Il numero degli alunni presenti in ogni scuolabus dovrà essere contenuto nei limiti autorizzati per i posti a sedere, consentiti dalla carta di circolazione. A ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. È vietato il trasporto di utenti in piedi.

L'appaltatore dovrà apporre sia sulla parte anteriore che sulla posteriore degli autobus idonei cartelli riportanti, in maniera visibile, la dicitura "Comuni di Ponte nelle Alpi e Soverzene – servizio trasporto scolastico".

L'appaltatore, inoltre, dovrà dotare ogni automezzo di un telefono cellulare al fine di poter permettere contatti tempestivi da e verso l'Ente Appaltante, nonché da e verso i genitori per eventuali comunicazioni di servizio.

Gli automezzi adibiti al trasporto degli alunni dovranno essere predisposti per l'eventuale installazione di idonei sistemi di videosorveglianza volti a impedire atti vandalici o episodi di "bullismo" sugli scuolabus e tutelare quindi la sicurezza degli alunni stessi nei casi di stretta necessità ovvero quando gli eventi si protraggono nel tempo e, in ogni caso, tenuto conto della delicatezza dell'eventuale trattamento di dati relativi a minori, nel rispetto delle norme sulla Privacy e del Regolamento comunale in materia di videosorveglianza vigente al momento dell'installazione.

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, l'appaltatore si obbliga ad applicare i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Pertanto, in conformità a quanto previsto dal punto 7.2.3 dell'Allegato al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8.5.2012 - Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada - Posizione dei tubi di scarico e caratteristiche dell'impianto di scarico -, i tubi di scarico dei veicoli non devono essere collocati dallo stesso lato delle porte passeggeri ed inoltre l'impianto di scarico deve consentire l'applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico. Tale condizione sarà verificata mediante presentazione da parte della Ditta concorrente della documentazione fotografica o tecnica di ciascun veicolo da cui si evincano le caratteristiche richieste.

ART. 8 - TARIFFE

La fruizione del servizio è riservata agli utenti regolarmente autorizzati dall'Ente Appaltante. Alla determinazione delle tariffe e all'emissione delle relative tessere di abbonamento provvederà l'Ente Appaltante, al quale sono destinati i relativi introiti.

ART. 9 - PERSONALE DELLA DITTA

L'appaltatore dovrà gestire il servizio di trasporto con personale riconosciuto idoneo dalla competente autorità, ai sensi della normativa vigente, in possesso di patente di guida di categoria D o D+E, in corso di validità e di carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.), in corso di validità, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all'appaltatore, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte dell'Ente Appaltante.

Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla Legge 30.03.2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanza psicotrope e stupefacenti.

Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del D.lgs. 4.3.2014 n. 39 relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Pertanto, dovrà essere esente da condanne per i reati previsti dal codice penale di cui agli art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609

undecies e/o assenza di irrogazioni di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'appaltatore dovrà sostituire immediatamente gli autisti che venissero dichiarati inabili dalle Autorità preposte.

L'appaltatore dovrà, dopo l'aggiudicazione definitiva del servizio ed entro la data che sarà comunicata dall'Ente Appaltante, fornire l'elenco nominativo del personale, con indicazione della qualifica e del percorso svolto, e, entro tre giorni da eventuali interscambi, comunicarne gli aggiornamenti. Inoltre, dovrà inviare copia delle patenti di guida e delle carte di qualificazione del conducente (C.Q.C.) e presentare apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di moralità sopra indicati di tutto il personale addetto al servizio. Dovranno, altresì, essere allegati gli attestati rilasciati dall'Ente formatore relativi ai corsi di primo soccorso pediatrico e/o riguardanti l'interazione con soggetti minori (se offerto in gara); si precisa che nel caso del trasporto relativo alla scuola dell'infanzia la formazione del personale impiegato nel servizio offerta in sede di gara potrà essere riferita ad uno solo dei soggetti, autista o accompagnatore.

Nel caso di variazioni relative agli autisti o del personale di accompagnamento impiegati nel servizio, dovranno essere inviati, entro tre giorni, tutti i documenti sopra indicati.

Il personale dovrà essere dotato di vestiario idoneo, osservare con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti.

Tutti i conducenti a qualsiasi titolo incaricati del servizio, dovranno conoscere perfettamente i percorsi e le fermate di ciascun servizio.

Nell'esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al programma di esercizio stabilito dall'Ente Appaltante, invitando le famiglie degli utenti a rivolgere direttamente al competente ufficio comunale le eventuali richieste o reclami.

Il personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

Nel caso vengano identificati utenti protagonisti di atti di maleducazione, nonché di violenza o vandalici i conducenti dovranno darne tempestivamente segnalazione al proprio responsabile e all'Ufficio Scolastico dell'Ente Appaltante.

In particolare il personale dovrà:

- non abbandonare il veicolo, lasciando i minori privi di sorveglianza;
- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (ad es. operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del mezzo).

L'appaltatore dovrà richiamare e, se necessario, sostituire i dipendenti che non mantenessero un comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti, anche su semplice richiesta dell'Ente Appaltante.

E' fatto obbligo alla ditta di osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto automobilistico.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale impiegato ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici, in conformità alle disposizioni di legge in materia, nonché a retribuirlo secondo i contratti collettivi di lavoro e ad applicare ogni altra disposizione prevista dallo stesso contratto collettivo.

E' tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni di cui alla vigente legislazione in materia.

L'appaltatore curerà l'osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro. Resta inteso che l'appaltatore, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

L'Ente Appaltante potrà richiedere all'appaltatore in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia retributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa del personale in servizio.

ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

La ditta si impegna a rispettare quanto segue:

1. Assicurare il servizio dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine dello stesso con l'impiego di personale sufficiente per l'espletamento delle mansioni richieste.
2. Adibire un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre ed in ogni caso il servizio, tenendo conto del numero posti a sedere/numero dei bambini trasportati.
3. Assumersi tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi ai mezzi forniti dall'appaltatore stesso.
4. Effettuare i percorsi stabiliti dal Comune. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere

immediatamente comunicate al Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Ente Appaltante. Ugualmente non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

5. Assumere i costi derivanti da percorrenze, estranee agli itinerari previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi.
6. Assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per il servizio.
7. Garantire la continuità del servizio di trasporto servendosi di mezzi e risorse che riterrà più opportune quali, ad esempio, la disponibilità di mezzi sostitutivi (anche in numero superiore a quello offerto) e sempre previa autorizzazione da parte dell'Ente Appaltante. Nel caso in cui uno o più mezzi non possano proseguire il servizio a causa di avaria o incidente, l'appaltatore dovrà garantire il servizio sostitutivo, entro 30 minuti dal verificarsi dell'inconveniente o minor tempo previsto nell'offerta tecnica. Di tale eventualità dovrà essere data tempestiva notizia all'Ente Appaltante ed all'Istituto Comprensivo di Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Ponte nelle Alpi.
8. Trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantirne la salita e discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. E' tenuto a rispondere, oltre che del ritardo nell'adempimento o nell'esecuzione del trasporto, di qualsiasi sinistro che colpisca persone e cose.
9. Individuare un proprio referente quale responsabile del servizio di trasporto scolastico, che dovrà tenere i contatti con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Ente Appaltante per qualsiasi genere di necessità e dovrà essere reperibile e raggiungibile telefonicamente da almeno mezz'ora prima dell'inizio fino a un'ora dopo della fine del servizio di ciascun automezzo.
10. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente (art. 1 legge 12.6.1990, n. 146), l'appaltatore si impegna ad assicurare la continuità del servizio di trasporto scolastico, garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero.
11. Garantire l'osservanza e l'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalla vigente normativa in materia. La ditta è tenuta a dare all'autorità scolastica ed all'Ente Appaltante, di volta in volta, immediata comunicazione telefonica (o a mezzo posta elettronica certificata) di tutti gli incidenti verificatisi come: sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. E' tenuta, altresì a dare comunicazione all'Ente Appaltante di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio, nonché di tutte le notizie e dati richiesti.
12. Accogliere senza riserva alcuna alunni diversamente abili deambulanti, che non necessitano di mezzi specifici per il trasporto (anche con eventuale accompagnamento di genitore o sostituto);
13. Formare e addestrare il proprio personale relativamente alla conoscenza dei percorsi e ai compiti che deve svolgere.
14. Nel caso si verificassero danneggiamenti provocati dai fruitori del servizio di trasporto scolastico, l'appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ente Appaltante allegando la documentazione fotografica e breve relazione descrittiva dei fatti accaduti con l'indicazione dei responsabili se individuati. Si rimanda in proposito anche a quanto previsto nel Regolamento comunale per l'utilizzo del servizio di trasporto scolastico.
15. L'appaltatore, anche allo scopo di cui al paragrafo precedente, fornisce il suo consenso all'eventuale installazione di un sistema di videosorveglianza all'interno dei propri mezzi, così come previsto ed alle condizioni indicate nel sopra citato Regolamento comunale. Gli automezzi dovranno essere predisposti per il collegamento delle apparecchiature all'alimentazione elettrica.

ART. 11 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE APPALTANTE

L'Ente Appaltante, anche sulla base delle informazioni fornite dai competenti organi scolastici, si impegna a:

- predisporre, prima dell'inizio dell'anno scolastico, in collaborazione con la ditta appaltatrice, il piano di trasporto comprendente itinerari ed orari del servizio. Detto piano di trasporto sarà quindi comunicato alla Ditta stessa e all'Istituto Comprensivo di Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Ponte nelle Alpi;
- avvisare tempestivamente la Ditta di eventuali sospensioni del servizio per qualsiasi motivo (vacanze, festività, scioperi o altro).

ART. 12 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

La stazione appaltante ha provveduto alla redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, che per altro non prevede oneri da interferenze. Si precisa, infatti, che l'attività di controllo effettuata con personale dell'Ente Appaltante, di cui al successivo art. 16, non presenta rischi da interferenza, in quanto attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dall'Ente Appaltante stesso. L'appaltatore dovrà, tuttavia, fornire all'Ente Appaltante le indicazioni sulle modalità di svolgimento di tale

attività. L'appaltatore stesso autorizza fin d'ora l'effettuazione dei detti controlli. Si applicano le restanti disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008;

ART. 13 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.lgs. n. 81/2008.

ART. 14 – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4 del medesimo articolo sopra citato.

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio nei tempi prescritti.

ART. 15 -NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

ART. 16 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Ente Appaltante verificherà il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico della ditta affidataria nei modi e con le modalità ritenute più idonee. L'impresa aggiudicataria acconsente a far viaggiare sui propri mezzi, qualora l'Ente Appaltante lo ritenga opportuno, personale addetto alla sorveglianza ed al controllo. Tutto quanto attiene all'assunzione, pagamento di detto personale è, in tal caso, a carico dell'Ente Appaltante.

ART. 17 – FATTURAZIONE, PAGAMENTO E ANTICIPAZIONE

Le fatture elettroniche mensili saranno intestate al Comune di Ponte nelle Alpi (BL) – Codice identificativo UFOM11 – dovranno essere emesse moltiplicando il costo giornaliero di ciascuna tratta quantificato a chilometri effettivi, per il numero di giorni in cui il trasporto è stato effettivamente svolto.

Per le uscite scolastiche a sostegno delle attività didattiche di cui al precedente art. 3, il corrispettivo sarà determinato in base ai chilometri effettivamente percorsi da ciascuno dei mezzi impiegati su autodichiarazione della ditta.

Le fatture dovranno riportare quanto di seguito elencato:

- il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- l'oggetto del lavoro;
- l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- la scadenza della fattura;
- se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
- il Codice identificativo di gara (CIG);
- gli estremi dell'atto di affidamento ed il numero di impegno;
- il codice ufficio per la fatturazione elettronica;
- il conto corrente dedicato per la tracciabilità dei pagamenti;
- qualsiasi altra informazione che si ritenga necessaria.

Si precisa che come stabilito dalla Agenzia delle Entrate con principio di diritto n. 17, gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, nei confronti del Comune sono assolti dai singoli operatori economici associati relativamente alle parti del servizio da ciascuno eseguiti.

Fatto salvo quanto sopra esposto, l'Ente Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del regolare documento contabile, che dovrà essere emesso entro 30 (trenta) giorni dall'attestazione di regolare esecuzione dei servizi svolti nel mese predisposta dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto.

La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio reso per il periodo di riferimento. Essa è costituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre trenta giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore.

In caso di inadempienze da parte della Ditta appaltatrice, la liquidazione della fattura, per la parte contestata, resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 21 del presente capitolato.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato.

In applicazione dell' art.30 del D.Lgs 50/2016, all'atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull'importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%.

Si applica l'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss. mm. e ii. ed il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di cui al periodo precedente si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall'art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l'esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

Ai sensi del 9 comma dell'art.105 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 e ss. mm. e ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

Con il pagamento dei corrispettivi di cui sopra si intende interamente compensato dall'Ente Appaltante tutto quanto espresso e non dal presente capitolato a carico della ditta appaltatrice, al fine della corretta esecuzione del servizio in oggetto.

Il committente eroga all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni accertata dal Responsabile del Procedimento, l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità indicate dall'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

oppure

Si prende atto che l'appaltatore con nota in data, ha formalmente rinunciato all'anticipazione dovutagli ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016.

Non è ammessa la revisione prezzi e non trova applicazione il primo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016;

Il committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti maturati derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art 106 del D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

ART. 18 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE/SUBAPPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il CIG da utilizzare a tali fini è quello associato alla presente gara.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

La Ditta affidataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati al Comune o a terzi, alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio di trasporto scolastico sollevando l'Ente Appaltante da ogni qualsivoglia responsabilità.

E' infatti a carico della Ditta affidataria l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa ditta appaltatrice e restando del tutto esonerato l'Ente Appaltante.

La Ditta affidataria dovrà stipulare le seguenti polizze assicurative:

1. Polizza RC Auto per i mezzi utilizzati nell'appalto (allegare elenco mezzi), con un massimale unico catastrofale, minimo per singolo veicolo di € 25.000.000,00;
2. una polizza di RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi), avente per oggetto, l'oggetto stesso dell'appalto (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante l'estensione del presente appalto), per un massimale minimo di € 10.000.000,00.

Le polizze dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, all'Ente Appaltante prima dell'esecuzione dell'appalto di servizio, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte dall'assicuratore.

La Ditta affidataria ha l'obbligo di informare immediatamente l'Ente Appaltante nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative, che dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovranno mantenere la loro validità per tutta la durata del contratto, e sua eventuale proroga, e prevedere l'assunzione a carico della Ditta affidataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La Ditta affidataria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.

La Ditta affidataria ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

Inoltre, la Ditta affidataria dovrà conservare e presentare, su richiesta dell'Ente Appaltante, copia quietanzata dell'attestazione di pagamento di ogni rata di premio dei contratti assicurativi di cui sopra.

ART. 20 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente Appaltante si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 23;
- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al precedente art. 19;
- la trasmissione dei documenti relativi al personale specificati al precedente art. 9.

ART. 21 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta affidataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

La Ditta affidataria riconosce all'Ente Appaltante il diritto di applicare le seguenti penalità:

- Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'art. 2 del presente capitolato, Euro 1.000,00.=-;
- Per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 9 del presente capitolato, Euro 500,00.=-;
- Per ogni impiego di mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto o offerte in sede di gara, non preventivamente autorizzati, Euro 500,00.=- per singolo mezzo;
- Per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, Euro 500,00.=-;
- Per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 3° ritardo), Euro 250,00.=-;
- Per ogni mancato rispetto dei percorsi e dei punti di fermata concordati anticipatamente prima dell'inizio dell'anno scolastico o successivamente durante l'appalto, Euro 150,00.=-;
- Per ogni mancato rispetto del termine massimo previsto dal precedente art. 10 per l'attivazione del servizio con mezzo sostitutivo in caso di avaria o incidente, Euro 200,00.=-;
- Per ogni mancato rispetto degli ulteriori termini previsti nel presente capitolato, Euro 150,00.=-;
- Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 del presente capitolato, Euro 100,00.=- ;
- Per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), Euro 1.000,00.=-;

- In caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggi : Euro 1.000,00.= per ciascuna omissione;
- Se offerti, per ogni servizio aggiuntivo offerto e non prestato, Euro 1.000,00.= per ciascuna mancata prestazione.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Ente Appaltante nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite P.E.C.) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali discolpe.

La Ditta appaltatrice procederà al pagamento della penalità mediante trattenuta sulla prima fattura immediatamente successiva e seguenti.

La Ditta affidataria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Ente Appaltante. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto.

Restano a carico della Ditta tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione.

Qualora si verificassero, da parte della Ditta appaltatrice, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Ente Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva e, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con P.E.C., nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione o non dichiarato in sede di offerta;
- fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto di specifica valutazione per l'attribuzione del punteggio qualitativo (ad es. classe euro e ulteriori caratteristiche dei mezzi adibiti al servizio), dopo la prima contestazione;
- modificazione nel corso dell'appalto della dotazione dei mezzi in servizio in senso peggiorativo rispetto a quelli offerti in gara;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 9 del presente capitolato (inclusa la formazione offerta in gara) dopo la prima contestazione;
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

In tutti i casi di risoluzione del contratto e, qualora non sottoscritto, di decadenza dall'aggiudicazione definitiva, l'Ente Appaltante avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Ente Appaltante di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Ente Appaltante.

ART. 22 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Ente Appaltante potrà ordinare ad altra ditta senza alcuna formalità l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Ente Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante polizza con le modalità e nella misura previste dall' art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50.

In presenza di ribassi d'asta superiori al 10%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

Nel caso il ribasso d'asta sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia prestata tramite polizza fidejussoria o fideiussione bancaria, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente.

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dalla legge.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del committente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

L'importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente.

ART. 24 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI NEGOZIALI

La modifica delle condizioni del contratto durante il periodo di efficacia è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016.

Si applicano le disposizioni di legge finalizzate a contrastare e contenere la diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro al momento dell'esecuzione delle lavorazioni dell'appalto, nonché indicazioni contenute nei protocolli condivisi tra le parti sociali, pubblica amministrazione, datori di lavoro e organizzazioni sindacali.

Resta fermo il divieto di modifica sostanziale del contratto

ART. 25 - VARIANTI E MIGLIORIE

Le varianti al presente capitolato speciale descrittivo prestazionale sono ammesse esclusivamente nei limiti di quanto stabilito per l'offerta tecnica.

ART. 26 - CONTESTAZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui l'appaltatore ha formulato riserva, ma senza esplicitarla nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

L'appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dell'appalto nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione dei servizi appaltati od ordinati, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dell'appalto e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al committente.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera variesse in misura tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si seguirà la procedura prevista dall'art. 205 e seguenti del D.lgs 18.4.2016 n. 50.

ART. 27 – RECESSO

E' facoltà dell'Ente Appaltante recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante P.E.C..

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Ente Appaltante.

L'Ente Appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicarsi all'appaltatore con Posta Elettronica Certificata e portando a termine l'anno scolastico eventualmente in corso, qualora, durante il periodo di vigenza dell'appalto dovesse essere costretta a rimodulare sostanzialmente il trasporto scolastico, con modalità difformi, per esigenze dovute ad eventuali riorganizzazioni scolastiche o per il venir meno della richiesta, ovvero ritenesse di costituire altre modalità di servizio del trasporto scolastico.

E' facoltà del committente, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento dei servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

ART. 28 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante

dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 5 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e l'Ente Appaltante, destinatario delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 29 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni dell' art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato ed integrato dal D.L. 31.5.2021, n. 77, con particolare riferimento all'art. 105, ferma restando la disciplina di cui all'art. 30 del medesimo decreto.

Si applicano altresì le disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.

ART. 30 – SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Ente Appaltante il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente Appaltante, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Si applica l'art. 110 del D.Lgs 50/2016.

ART. 31 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta affidataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio nel territorio comunale di Ponte nelle Alpi (BL). Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso il Comune di Ponte nelle Alpi – Ufficio Segreteria con sede in frazione Cadola n. 52/A.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 28.1.2009 n. 2 ogni comunicazione relativa al presente appalto verso l'Ente Appaltante dovrà avvenire esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: comune@pec.pna.bl.it mentre quella rivolta alla Ditta appaltatrice sarà indirizzata alla casella P.E.C. che la medesima Ditta dovrà fornire. Eventuali comunicazioni urgenti dovranno essere anticipate anche telefonicamente ai referenti comunicati da entrambe le parti.

ART. 32 – TERMINI – COMMUNICAZIONI - CONTROVERSIE

I termini e le comunicazioni contenute nel capitolato e nel bando- disciplinare di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Belluno. E' escluso l'arbitrato

ART. 33 – DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal D.Lgs. 30.04.1992 e s.m.i. (Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- dalla Legge 218 del 01.08.2003 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- dalla L.R. Veneto 14.09.1994, n. 46 (disciplina dei servizi atipici) e L.R. Veneto 03.04.2009, n. 11 (disposizioni in materia di attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- dal D.M. 18.04.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) e successive modifiche ed integrazioni;
- dal D.M. 31.01.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 7.3.2018, n. 49;
- dal Regolamento CE 1071/2009.

ART. 34 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART. 17 FATTURAZIONE PAGAMENTO E ANTICIPAZIONE

ART. 20 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 21 PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 22 ESECUZIONE IN DANNO

ART. 23 CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 27 RECESSO

ART. 28 CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

ART. 30 SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

Allegati:

- A. elenco tratte, lunghezza, percorsi e orari
- B. riepilogo costo
- C. DUVRI